

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria del marmo e del granito

Proroga e modifica del 4 settembre 2001

Il Consiglio federale svizzero

decreta:

I

È prorogata la validità dei decreti del Consiglio federale dell'11 maggio 1989, dell'8 aprile 1991, del 6 maggio 1993, del 24 aprile 1995, del 28 maggio 1996, del 17 novembre 1998, del 22 ottobre 1999 e del 29 agosto 2000¹ che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria del marmo e del granito.

II

Le disposizioni modificate² qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per l'industria del marmo e del granito, allegato ai decreti del Consiglio federale dell'11 maggio 1989, dell'8 aprile 1991, del 6 maggio 1993, del 24 aprile 1995, del 28 maggio 1996, del 17 novembre 1998, del 22 ottobre 1999 e del 29 agosto 2000³ sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Art. 11	Salari
11.1	Salari minimi
11.2	Aumenti salariali

III

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° aprile 2001, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 11.2 del contratto collettivo di lavoro.

¹ FF 1989 II 182, 1991 II 284, 1993 II 93, 1995 II 803, 1996 II 1262, 1998 4548-49, 1999 8036, 2000 4196-97

² Estratti delle disposizioni possono essere richiesti all'EDMZ, 3003 Berna.

³ FF 1989 II 182, 1991 II 284, 1993 II 93, 1995 II 803, 1996 II 1262, 1998 4548-49, 1999 8036, 2000 4196-97

IV

Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2001 e ha effetto sino al 30 giugno 2002.

4 settembre 2001

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz